



COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

Codice ente 10740 4

DELIBERAZIONE N. 3
del 07-03-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): Conferma dell'aliquota anno 2019 per la componente IMU.

L'anno **duemiladiciannove** addì **sette** del mese di **marzo** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

RAFFAELE PERRINO	Presente	SINDACO
MARCO FORNAROLI	Presente	CONSIGLIERE
SIMONE RIBOLDI	Presente	CONSIGLIERE
CRISTINA STAMERA	Presente	CONSIGLIERE
MARCK SPOLDI	Presente	CONSIGLIERE
MARCANTONIO VIGANI	Presente	CONSIGLIERE
ALESSIO LUCA VERGATI	Assente	CONSIGLIERE
GIUSEPPE MARTELLOSIO	Presente	CONSIGLIERE
MATTEO CAPPELLI	Presente	CONSIGLIERE
MARA MANZONI	Presente	CONSIGLIERE

Totale presenti **9**

Totale assenti **1**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **RAFFAELE PERRINO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): Conferma dell'aliquota anno 2019 per la componente IMU.

E' relatore il Sindaco che illustra al Consiglio Comunale il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE**PREMESSO**

- che l'Art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. , con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. Legge 214/2011 e s.m.i.;
- che il comma 730 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della IUC;
- che il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- che il comma 702 dell'Art. 1 della Legge n. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RILEVATO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 01.03.2018 sono state determinate per l'anno 2018 le Aliquote, Agevolazioni, Riduzioni e Detrazioni d'imposta nelle seguenti misure:

- 1) aliquota base: 10,5 per mille/1,05%;
- 2) aliquota ordinaria: 4 per mille/0,4%;

Detrazione d'imposta: ulteriore detrazione di €. 130,00= per l'abitazione principale della quale facciano parte, nel nucleo familiare, portatori gravi di handicap psichici o di carattere motorio, riconosciuti come tali dalla competente Autorità Sanitaria;

ATTESO

- che le aliquote dell'imposta, come indicato nei commi 6, 7, 8 e 9 dell'Art. 13 del D.L. n. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:
 - Aliquota base pari allo 0,76%, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ai sensi dell'Art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;
 - Aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell'Art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011;

RILEVATO

- che anche per l'anno 2019 il comma 380 lettera f) dell'Art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'Art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'Art. 1 della Legge n. 147/2013 la componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica :
 - ✓ all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - ✓ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ✓ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - ✓ alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ✓ a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ✓ ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;
 - ✓ ai sensi del predetto comma 707 il valore imponibile ai fini IMU dei terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola si riduce in relazione alla diminuzione da 110 a 75 del moltiplicatore previsto dalla legge;
 - ✓ l'Art. 2 comma 1 del D.L. n. 102/2013, conv. Legge n. 124/2013, prevede altresì l'esenzione a decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO

- che l'Art. 13, commi 6, 7, 8, 10 del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote, di base e ridotte, nonché l'importo della detrazione, stabilite dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'Art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;
- che il predetto comma 10 prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

RITENUTO in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune, il citato gettito può essere raggiunto per l'anno 2019, mediante la conferma delle aliquote base e ridotte di cui ai commi 6, 7 e 9 dell'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nelle seguenti misure:

A) Abitazione Principale e relative pertinenze: Esente

- B) aliquota ordinaria IMU del 4 per mille (0,4%): per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- C) Aliquota base 10,5 per mille (1,05%);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24.07.2014 di approvazione del Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale "IUC", con riferimento al Capitolo 2 - Disciplina componente dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel territorio di questo Comune;

RICHIAMATI

- l'Art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'Art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'Art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'Art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità per l'anno 2019) che non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015

VISTO il parere espresso dal Funzionario Responsabile della Imposta Unica Comunale "IUC", in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno 25.01.2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 28 del 02.02.2019), che ha determinato lo slittamento al 31 marzo 2019 dei termini per l'approvazione dei bilanci unici di previsione 2019/2021;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI:

FAVOREVOLI n. 9 voti

CONTRARI N. 0

ASTENUTI N. 0

Espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- 1) Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno 2019, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU", quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", così distinte:
 - A. Abitazione Principale e relative pertinenze: Esente

- B.** Aliquota ordinaria IMU del 4 per mille (0,4%): per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- C.** Aliquota di base 10,5 per mille /1,05%);
- 2) Di confermare per l'anno le 2019 la detrazione di Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
 - 3) Di demandare al Funzionario Responsabile dell'imposta Unica Comunale "IUC", l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;
 - 4) Di dare atto che ai sensi del comma 13-bis, Art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'Art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98;
 - 5) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio unico di previsione 2019/2021 ai sensi dell'Art.172 del D.Lgs.n.267/2000

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti, per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000

COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 07-03-2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): Conferma dell'aliquota anno 2019 per la componente IMU.

Vista la deliberazione in oggetto descritta e relativa istruttoria, si esprimono i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica Favorevole

Il responsabile del Servizio
F.to (Giuseppina Bianchessi)

Cremona, 02-03-2019

Parere di regolarità contabile Favorevole

Il responsabile del Servizio
F.to (Giuseppina Bianchessi)

Cremona, 02-03-2019

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to RAFFAELE PERRINO

Il Segretario Comunale
F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cremona li, 15-03-2019.....

La suesata deliberazione:

Ai sensi dell'art.124, comma 1°, D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to ELVIRA NELLY DOTT.SSA BONOLDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in data 25-03-2019

Cremona li, 25-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to ELVIRA NELLY DOTT.SSA BONOLDI

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO COMUNALE**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIO AL N. 103 DAL 15-03-2019 AL 30-03-2019

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Paulli Dr.ssa Sabrina)